



Bruxelles, 13.5.2024  
C(2024) 3252 final

VERSIONE PUBBLICA

Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.

**Oggetto: Aiuto di Stato SA.112854 (2024/N) – Italia  
Aiuti a favore degli editori di quotidiani e periodici - Modifica  
dell'aiuto SA.106115**

Signor Ministro,

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) In data 26 febbraio 2024 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), l'intenzione di modificare e prorogare il regime a sostegno delle imprese editoriali di quotidiani e periodici ("le modifiche notificate").
- (2) Le autorità italiane hanno fornito ulteriori informazioni in data 11 aprile 2024, rispondendo a una richiesta di informazioni inviata dalla Commissione in data 19 marzo 2024.
- (3) Il regime a sostegno delle imprese editoriali di quotidiani e periodici (il regime esistente) è stato originariamente approvato il 28 luglio 2023 come caso SA.106115 (2023/N) – Italia – Aiuti a favore degli editori di quotidiani e periodici <sup>(1)</sup> ("decisione iniziale"). Il regime esistente giungeva a scadenza il 31 dicembre 2024.

---

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione, del 28 luglio 2023, relativa all'aiuto di Stato SA.106115 (2023/N) – Italia – Aiuti a favore di editori di giornali e periodici, GU C/301/2023 del 25.8.2023.

Onorevole Antonio Tajani  
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale  
Piazzale della Farnesina, 1  
100135 Roma  
ITALIA

## 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA NOTIFICATA

- (4) Le modifiche notificate consistono in:
- (a) l'aumento della dotazione del regime esistente mediante la concessione di ulteriori 60 milioni di EUR (cfr. il considerando (8));
  - (b) la proroga del regime esistente fino al 31 dicembre 2025 (cfr. il considerando (9));
  - (c) l'importo dell'aiuto sarà calcolato in 0,10 EUR per ogni copia cartacea venduta invece di 0,05 EUR per ogni copia cartacea venduta e il periodo di riferimento sarà il 2022 anziché il 2021 (cfr. il considerando (7)).
- (5) Le autorità italiane non hanno introdotto altre modifiche al regime esistente, che è finalizzato a sostenere la produzione e la diffusione dei quotidiani e dei periodici stampati assicurando l'accessibilità delle notizie a tutta la popolazione, compresi i gruppi di persone che hanno difficoltà a passare alla digitalizzazione.
- (6) La base giuridica delle misure notificate è costituita da:
- (a) l'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  - (b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 28 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  - (c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 10 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma da 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  - (d) il decreto (bozza) recante le disposizioni applicative per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 3, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2023 ai sensi dell'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria).
- (7) Gli aiuti ai sensi di tale regime saranno concessi in forma di sovvenzioni dirette. L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base del numero di copie cartacee di quotidiani e periodici vendute nel 2022 dai beneficiari (anziché nel 2021, come spiegato al considerando (16) della decisione iniziale), anche mediante abbonamento, presso punti vendita non esclusivi, escluse le copie cartacee oggetto di vendita in blocco, e corrisponde a 0,10 EUR per copia cartacea <sup>(2)</sup>.
- (8) La dotazione supplementare del regime ammonta a 60 milioni di EUR e porta la dotazione totale del regime a 88 milioni di EUR.

---

<sup>(2)</sup> La Commissione fa riferimento al considerando (58) della decisione iniziale, in cui si afferma che, secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, i costi medi di produzione per copia sono compresi tra 0,22 e 0,57 EUR per ogni copia di quotidiano e fino a 0,98 EUR per ogni copia di settimanale nazionale.

- (9) Il regime esistente, come modificato, si applicherà a decorrere dalla notifica della decisione della Commissione che approva le modifiche notificate fino al 31 dicembre 2025.
- (10) La concessione dell'aiuto è subordinata alla notifica della decisione della Commissione che approva la misura notificata <sup>(3)</sup>.
- (11) Per tutti gli altri aspetti si fa riferimento alla decisione iniziale (cfr. i considerando da (3) a (20) della decisione iniziale).

### **3. VALUTAZIONE DELLE MODIFICHE NOTIFICATE**

#### **3.1. Esistenza dell'aiuto**

- (12) La qualificazione di una misura come aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione. In primo luogo, la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali. In secondo luogo, la misura deve conferire un vantaggio ai suoi beneficiari. In terzo luogo, tale vantaggio deve essere selettivo. In quarto luogo, la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (13) Come indicato nella decisione iniziale, il regime esistente costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Le modifiche introdotte, vale a dire l'aumento della dotazione del regime esistente, la proroga della durata del regime e l'utilizzo del 2022 come anno di riferimento e il calcolo dell'importo dell'aiuto in 0,10 EUR (anziché 0,05 EUR) per ogni copia cartacea venduta (cfr. il considerando (4)), non incidono su tale valutazione. La Commissione fa pertanto riferimento alla valutazione della decisione iniziale (cfr. i considerando da (21) a (26) della decisione iniziale) e conclude che il regime esistente, come modificato, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

#### **3.2. Compatibilità**

- (14) Le modifiche notificate riguardano la modifica e la proroga di un regime di aiuti che la Commissione ha precedentemente dichiarato compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
- (15) Le modifiche notificate si limitano alla proroga del regime esistente fino al 31 dicembre 2025 con una nuova dotazione di bilancio (cfr. il considerando (4)), all'utilizzo del 2022 come anno di riferimento e al calcolo dell'importo dell'aiuto in 0,10 EUR (anziché 0,05 EUR) per ogni copia cartacea venduta <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Cfr. l'articolo 3, paragrafo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

<sup>(4)</sup> La Commissione osserva che, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, i costi medi di produzione per ciascuna copia sono compresi tra 0,22 e 0,98 EUR (cfr. i considerando 16 e 58 della decisione iniziale). La Commissione fa riferimento al considerando (58) della decisione iniziale. È improbabile che il contributo, che ammonta a 0,10 EUR per ogni copia stampata pubblicata, ecceda il minimo necessario per conseguire l'obiettivo di aiutare i beneficiari a mantenere e sviluppare le proprie attività. Inoltre, il sistema di monitoraggio (come spiegato al considerando (19) della decisione iniziale) garantisce che non si verifichi alcuna sovracompensazione.

Non contiene altre modifiche al regime già approvato che potrebbero incidere sull'esito della valutazione effettuata per quanto riguarda la compatibilità del regime, come risulta dalla decisione iniziale. La Commissione ritiene che le modifiche notificate non alterino la conclusione cui è giunta in merito alla legittimità generale e alla compatibilità del regime esistente, come indicato nella decisione iniziale (cfr. i considerando da (27) a (69) della decisione iniziale).

- (16) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione conclude che i criteri di cui all'articolo 107 paragrafo 3, lettera c), TFUE sono soddisfatti sia per quanto riguarda la modifica che per la proroga del regime esistente. Il regime esistente, come modificato, è pertanto considerato compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

#### **4. CONCLUSIONE**

La Commissione ha deciso pertanto di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto poiché esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: <https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA>.

La domanda deve essere trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea,  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Aiuti di Stato  
B-1049 Bruxelles  
[Stateaidgreffe@ec.europa.eu](mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER  
Vicepresidente esecutiva

